

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482

INDICE del d.P.R. n. 482/2001:

[Art. 1.](#) - Ambito di applicazione

[Art. 2.](#) - Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

[Art. 3.](#) - Pagamenti in altra valuta

[Art. 4.](#) - Differenze di cambio

[Art. 5.](#) - Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

[Art. 6.](#) - Incassi in altra valuta

[Art. 7.](#) - Disposizioni di coordinamento

[Art. 8.](#) - Disposizioni finali e transitorie

[Art. 9.](#) - Abrogazioni

[NOTE](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482 ([indice](#))

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002)

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.
2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.

Art. 2.

Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea, di seguito denominata UEM, emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale) denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalità di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

2. è consentito l'uso, a condizioni pari o più favorevoli, di sistemi di pagamento, diversi da quello di cui al comma 1, generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM ed individuati, ai fini della regolazione di operazioni finanziarie ai sensi del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Pagamenti in altra valuta

1. I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto anche delle misure di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.
3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed è calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

Art. 4. ([note](#))

Differenze di cambio

1. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previe compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:
 - a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) mediante versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lettera a), si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 5.

Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea

1. Nei Paesi aderenti all'UEM, i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, espressi in euro, sono effettuati a favore della tesoreria dello Stato mediante il sistema TARGET per il successivo riconoscimento ai beneficiari. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.

Incassi in altra valuta

1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7. ([note](#))

Disposizioni di coordinamento

1. Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi e alle relative modalità temporali, nonché le modalità di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalità operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure in ordine al coordinamento tecnico delle modalità operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi nonché agli adempimenti tecnici e modalità gestionali correlati alla specificità delle operazioni di pagamento all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento, nel quadro generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalità tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.

5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonché sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.

6. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla rendicontazione dei pagamenti e degli incassi dello Stato, ai sensi degli articoli 604 e 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituiti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche ai fini della formazione del rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 8. ([note](#))

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attività.

2. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Fino al 28 febbraio 2002, per le operazioni di pagamento all'estero relative all'Amministrazione degli affari esteri, continua ad utilizzarsi il conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1985, n. 15; a tale data, eventuali giacenze esistenti sul medesimo conto vengono versate sulla contabilità speciale intestata al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per le successive regolazioni contabili.

4. In sede di prima attuazione, le misure di cui all'articolo 7, sulla definizione degli adempimenti tecnici per le operazioni di pagamento, sono adottate non oltre il 28 febbraio 2002; fino a tale data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative a modalità e adempimenti tecnici delle operazioni di pagamento.

Art. 9. ([note](#))

Abrogazioni

1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:

a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;

d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;

e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;

f) l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

g) l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;

h) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;

l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- Si riporta il punto 43) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

"43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367."

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20:

"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di

Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo."

- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1884, n. 68).

- Per i riferimenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.

- Per i riferimenti alla legge 9 dicembre 1928, n. 2783, si veda nelle note all'art. 9.

- Per i riferimenti alla legge 3 marzo 1951, n. 193, si veda nelle note all'art. 9.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca:

"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Si riporta il testo dell'art. 172:

"Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.

La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della direzione generale del Tesoro.

La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.

Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione."

- Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1981, n. 131, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1981, n. 184), reca: "Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante".

- Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, si veda nelle note all'art. 8 ed all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1986, n. 178, reca: "Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo". Si riporta il testo dell'art. 22:

"Art. 22 (Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero). - 1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.

3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere, ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2, di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiuro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari,

allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.

4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:

a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;

b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;

c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.

5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.

6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro."

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca:

"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.

- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L162, concerne talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda nelle note all'art. 7.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58, concerne: "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, concerne: "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".

- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, reca: "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".

- Il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L359, entrato in vigore il 1 gennaio 1999, concerne i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112, concerne: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- La deliberazione della Corte dei conti 16 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156, reca: "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti". (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Nota all'art. 4:

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Si riporta il testo dell'art. 7:

"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio."

Note all'art. 7:

- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".

- Si riporta il testo dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:

"Art. 604. - 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

A) giornalmente:

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del Tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

B) mensilmente:

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) alla direzione generale del Tesoro:

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del Tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle

direzioni provinciali del Tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653;

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale.

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'art. 9 del presente decreto.

2. Analogamente procede, in quanto occorra, la direzione generale del Tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.

4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla direzione generale del Tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del Tesoro. Le sezioni trasmettono alla direzione generale del Tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale.

Tale conto riassuntivo è trasmesso alla direzione generale del Tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla direzione generale del Tesoro le contabilità di cui all'art. 482."

- Si riporta il testo dell'art. 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:

"Art. 607. - 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria;

trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla direzione generale del Tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale."

- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato". Si riporta il testo dell'art. 13:

"Art. 13 (Conto del bilancio) - 1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'art. 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa."

Nota all'art. 8:

- La legge 6 febbraio 1985, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985, n. 39, reca:

"Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri". (L'art. 1 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica). Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1:

"1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonché per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero." (Comma abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

Note all'art. 9:

- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

(Gli articoli dal 352 al 355 e dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati dal decreto che qui si pubblica). Si riporta il testo dell'art. 532 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

"Art. 532. - Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili.

Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del Tesoro ordinari.

(Il terzo comma è abrogato dal regolamento che qui si pubblica)".

- La legge 9 dicembre 1928, n. 2783, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1928, n. 296, reca:

"Modificazioni della legge per la contabilità generale dello Stato". (L'art. 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

- La legge 3 marzo 1951, n. 193, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1951, n. 77, reca: "Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato". (Gli articoli dall'1 al 4 e dal 6 all'11 della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica). Si riporta il testo dell'art. 5:

"Art. 5. - Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni trenta dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benchè già rientrati in Italia.

I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestione di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti verrà applicata, con determinazione del Ministro per il tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore a L. 100.000."

- La legge 6 agosto 1966, n. 639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1966, n. 207, concerne:

"Modificazione all'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato". (La legge 6 agosto 1966, n. 639, è abrogata dal regolamento che qui si pubblica).

- La legge 27 dicembre 1977, n. 990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1978, n. 9, reca: "Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero". (La legge 27 dicembre 1977, n. 990, è abrogata dal regolamento che qui si pubblica).

- La legge 21 dicembre 1978, n. 843, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361, supplemento ordinario, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)". Si riporta il testo dell'art. 54, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

"Art. 54. - In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

(I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica)".

- La legge 13 luglio 1995, n. 295, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, reca:

"Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa". Il comma 4 dell'art. 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295, sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15. (L'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, reca:

"Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria." Si riporta il testo dell'art. 7, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

"Art. 7 (Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi). - 1. I trasferimenti valutarie dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. (Il comma 2 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse."

- La legge 13 luglio 1993, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1993, n. 166, e abrogata dal regolamento che qui si pubblica concerneva: "Modifica dell'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario, concerne: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". (L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).